

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **CRIMINALITÀ INFORMATICA**

Convenzione sulla criminalità informatica ([STE n° 185](#)), aperto alla firma a Budapest, il 23 novembre 2001.

Entrata in vigore : 1° luglio 2004.

La Convenzione è il primo trattato internazionale sulle infrazioni penali commesse via internet e su altre reti informatiche, e tratta in particolare le violazioni dei diritti d'autore, la frode informatica, la pornografia infantile e le violazioni della sicurezza della rete. Contiene inoltre una serie di misure e procedure appropriate, quali la perquisizione dei sistemi di reti informatiche e l'intercettazione dei dati.

Il suo obiettivo principale, enunciato nel preambolo, è perseguire una politica penale comune per la protezione della società contro la cybercriminalità, in special modo adottando legislazioni appropriate e promuovendo la cooperazione internazionale.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici ([STE n° 189](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 28 gennaio 2003.

Entrata in vigore : 1° marzo 2006.

Il Protocollo comporta un'estensione della portata della Convenzione sulla cybercriminalità, comprese le sue concrete disposizioni di cooperazione procedurali ed internazionali, per includere ugualmente i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico o xenofobo. In tal modo, oltre ad armonizzare gli elementi giuridici reali di tali atti, il Protocollo intende fornire alle Parti la possibilità di utilizzare i mezzi e le vie della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione (STE no. 185) in questo campo.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali ([STCE n° 201](#)), aperto alla firma a Lanzarote, il 25 ottobre 2007.

Entrata in vigore : 1° luglio 2010.

Questa Convenzione è il primo strumento giuridico che impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, ivi compresi gli abusi commessi entro le mura domestiche o all'interno della famiglia, con l'uso di forza, costrizione o minacce.

Le misure preventive enunciate nella Convenzione riguardano il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini, l'educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre, e sui modi per proteggersi, e misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.

La Convenzione prevede dei programmi di sostegno alle vittime, invita gli Stati a prendere le misure necessarie per incoraggiare ogni persona che sospetti episodi di abuso o di sfruttamento sessuale a riportarli ai servizi

responsabili, e a creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet per fornire consigli e assistenza ai minori.

Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La Convenzione penalizza inoltre La Convenzione inoltre criminalizza l'adescamento di minori per scopi sessuali ("grooming") e "turismo sessuale".

Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato commesso all'estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata.

* * *

Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla criminalità informatica sulla cooperazione rafforzata e la divulgazione delle prove elettroniche ([STCE n° 224](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 12 maggio 2022.

Entrata in vigore : Il Protocollo entrerà in vigore dopo 5 ratifiche.

Data la proliferazione della criminalità informatica e la crescente complessità a ottenere prove elettroniche che potrebbero essere archiviate in giurisdizioni estere, diverse, mutevoli o sconosciute, i poteri degli organismi preposti all'applicazione della legge sono limitati dai confini territoriali. Di conseguenza, solo una piccola parte degli atti di criminalità informatica denunciati alle autorità di giustizia penale sfocia in sentenze legali.

In risposta a ciò, il Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla criminalità informatica (STE no. 185) fornisce una base giuridica per la divulgazione di informazioni relative alla registrazione dei nomi di dominio e per la cooperazione diretta con i fornitori di servizi per le informazioni sugli abbonati, modi efficaci per ottenere informazioni sugli abbonati e dati relativi al traffico, la cooperazione immediata in caso di emergenza, strumenti di assistenza reciproca, come anche garanzie in materia di protezione dei dati personali.